

vegliaza contro la pesca di contrabbando. Ma questa ragione assolutamente non vale; e mi basta osservare, che, se la pesca di notte è lecita, i veri pescatori, coloro che traggono i loro mezzi di sostentamento dalla pesca, saranno essi stessi le guardie, che veglieranno a che non si peschi clandestinamente e con mezzi di contrabbando, mentre, se proibite la pesca di notte, tutti pescheranno malgrado la sorveglianza.

Tanto più perchè la sorveglianza, me lo permetta l'onorevole sottosegretario di Stato, nei nostri laghi è pressochè nulla, tanto che sono quotidiani i reclami contro la pesca con la dinamite e con gli altri mezzi proibiti e micidiali.

Che non vi fosse bisogno nè ragione di questa nuova disposizione lo dimostra non solo la legge generale che ho citato, ma la precedente convenzione italo-svizzera, quella che con la nuova convenzione si vorrebbe modificare. Infatti in quella convenzione questo divieto non c'è.

Ma v'è di più. Se vi fosse ragione di proibire la pesca in tempo di notte, domando perchè non troviamo questa disposizione nel regolamento che disciplina la pesca nel lago di Como. È acqua italiana il lago di Como come il lago Maggiore e quello di Lugano.

Ed ancora abbiamo la convenzione stipulata il 19 aprile 1885 con l'impero austriaco per regolare la pesca nel lago di Garda, dove pure vi sono acque comuni tra l'Italia e l'Austria; ebbene, nella convenzione tra l'Italia e l'Austria si cerca invano una proibizione simile a quella della quale parliamo.

Sono i pescatori stessi che reclamano questa libertà di pescare anche di notte, i pescatori che traggono la vita dall'industria della pesca; e se essi, contrariamente a quello che tutti gli altri lavoratori chiedono, reclamano la libertà di questo lavoro notturno, ben deve credersi che esso sia indispensabile all'esercizio della loro industria.

PRESIDENTE. Ma procuri di concludere!

CUZZI. L'onorevole sottosegretario di Stato ha accennato a pratiche che si sono fatte per moderare la disposizione rigorosa dell'articolo 15 della convenzione; mi auguro che queste pratiche riescano a soddisfare i pescatori; per parte mia, poichè l'onorevole sottosegretario di Stato mi ha fatto l'onore di citarmi come quello che ha avuto parte nelle trattative, dirò che in via provvisoria si è stabilito una specie di

modus vivendi circa l'ora da osservarsi, nella speranza che la disposizione dell'articolo 15 (che, ripeto, è una disposizione regolamentare interna che non può formare oggetto di un trattato internazionale) possa presto essere sottoposta al parere degli enti consultivi che debbono essere sentiti, e venga tolta dalla nuova convenzione.

Ed a proposito di enti consultivi, non è la sola Commissione che deve essere sentita, ma è richiesto il parere dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei capitani di porto nella cui circoscrizione la regola deve applicarsi, nonchè il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. Così prescrive l'articolo 2 della legge sulla pesca.

Ora, per quanto mi risulta, nessuno di questi enti venne sentito. Invece, venne l'articolo 15 della convenzione, che non era neppure nello schema che fu approvato dalla Commissione consultiva il 2 maggio 1906; e fu introdotto per opera d'un solo commissario.

Mi auguro quindi che le pratiche promesse dall'onorevole sottosegretario di Stato riescano a contentare i pescatori del lago Maggiore e che il nuovo regolamento, che deve essere studiato dal Ministero, venga a togliere una disposizione, che crea una diversità di trattamento in confronto dei pescatori degli altri laghi d'Italia, e sia cessata ogni ragione di amari e di proteste degli interessati.

PRESIDENTE. Sono così trascorsi i quaranta minuti destinati alle interrogazioni.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Di Sant'Onofrio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI SANT'ONOFRIO, *relatore*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Tassa comunale sulla pietra pomice nell'Isola di Lipari.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Svolgimento di Interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di alcune interpellanze.

L'onorevole Cavagnari interpella i ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio « intorno ai criteri che presiedettero alle riforme del